

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1145

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro dei lavori pubblici

(MERLONI)

col Ministro dei trasporti e *ad interim* della marina mercantile

(TESINI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GUARINO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

col Ministro della sanità

(COSTA)

col Ministro dell'ambiente

(SPINI)

col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali

(CIAURRO)

e col Ministro per i problemi delle aree urbane

(CONTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101,
recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti
ed il sostegno dell'occupazione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	15
Disegno di legge	»	16
Testo del decreto-legge	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, contenente misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti e per il sostegno dell'occupazione, pur sollecitato dalle difficoltà congiunturali che sta attraversando l'economia nazionale, come, d'altronde, quella dei nostri principali *partners*, non è ispirato ad una visione vetero-keynesiana, secondo la quale una iniezione di spesa pubblica addizionale, magari in infrastrutture, sarebbe capace di ridare slancio all'economia e di ricreare i posti di lavoro perduti nella fase ciclica. Non è ispirato a tale logica sia perchè appare dubbio che essa sia comunque valida, almeno nel breve periodo, quali che siano le condizioni economico-finanziarie al contorno, sia, ma soprattutto, perchè le condizioni di squilibrio che caratterizzano la finanza pubblica italiana non rendono neppure discutibile la proposta di abbandonare la politica di risanamento che il Parlamento ha adottato; non solo in quanto ad essa ci siamo obbligati nei confronti della Comunità europea, ma principalmente perchè, nelle nostre condizioni di debito pubblico, il permanere e l'aggravarsi degli squilibri determinerebbero, a meno di non volere abbandonare la logica del mercato e della sua integrazione a livello internazionale, effetti esattamente opposti a quelli desiderati, proprio in termini di nuovi investimenti e di nuova occupazione.

Il provvedimento persegue due scopi strumentali rispetto all'obiettivo finale di dar sollievo ai problemi dell'occupazione, specie nelle aree a maggiore crisi: accelerare l'avvio e la realizzazione di tutte le iniziative che hanno già una copertura nei bilanci di cassa approvati; massimizzare l'attivazione del risparmio privato verso gli investimenti, sia in concorso con la spesa pubblica, sia e soprattutto direttamente in iniziative giudicate convenienti.

Per raggiungere questi scopi, che hanno sì una funzione congiunturale, ma che in realtà attingono alle difficoltà strutturali che caratterizzano la nostra gestione politico-amministrativa degli investimenti, si dettano una serie di norme che riguardano vari settori portanti dell'attività economica, a cominciare da quelli dell'edilizia, residenziale e non, dei trasporti pubblici, dei parcheggi, dei rifiuti solidi urbani, fino a quelli del ciclo dell'acqua e dell'ambiente.

La normativa in questione, nell'attualità, accompagna, per così dire, il nuovo processo di allocazione delle risorse adottato con il protocollo d'intesa Stato-regioni, firmato nei giorni scorsi tra il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che stabilisce finalità e metodi di singoli accordi di programma, promossi dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, con il supporto istruttorio della segreteria generale della programmazione economica, che saranno firmati non solo dalle singole regioni e dagli altri enti territoriali, ma da tutte le Amministrazioni centrali coinvolte.

Le norme del decreto sono ripartite in cinque capi in ragione della materia:

- I. - Revoca e riassegnazione dei finanziamenti (articoli 1-4);
- II. - Investimenti nell'edilizia (articoli 5-11);
- III. - Recupero urbano (articoli 12-16);
- IV. - Ambiente (articoli 17-19);
- V. - Altre infrastrutture (articoli 20-23).

L'articolo 1 contiene una norma fondamentale rispetto agli obiettivi di accelerazione e massimizzazione degli investimenti che il provvedimento intende perseguire. Essa è basata sul concetto che, in un

termine molto breve (trenta giorni), il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni, riesamina i programmi d'intervento nei vari settori (dall'ambiente ai trasporti in concessione, dai beni culturali ai trasporti urbani, dall'edilizia universitaria alla ricerca scientifica) per verificare se sono immediatamente realizzabili e, in caso contrario, revoca i finanziamenti per riallocarli in favore di progetti che presentano queste caratteristiche, dando priorità alle aree di crisi; il CIPE stabilisce altresì le procedure più opportune per rendere veloci l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa.

Occorre sottolineare che il CIPE, nella riallocazione dei finanziamenti revocati, segue il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-95, le eventuali modificazioni della distribuzione settoriale e territoriale della spesa inizialmente prevista; ciò all'evidente scopo di non incidere, se non nei casi strettamente necessari e per un breve periodo di tempo, sulle destinazioni originariamente previste dal legislatore o dai programmi adottati sulla base dei suoi indirizzi. È in ogni caso previsto che le deliberazioni del CIPE mediante le quali avviene la riallocazione delle risorse siano trasmesse al Parlamento unitamente al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1994-1996 e che nel disegno di legge di assestamento per il 1993 ed in quelli di bilancio a legislazione vigente per gli anni successivi venga fornita alle Camere analitica indicazione delle variazioni. È previsto inoltre che, in apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria 1994, sia data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti per i quali il CIPE ha assunto deliberazioni ai sensi della presente norma.

L'articolo 2 si muove sulla stessa logica del precedente, ma riguarda un settore particolare: quello dei cosiddetti progetti FIO (Fondo investimenti e occupazione).

La normativa relativa ai cosiddetti progetti FIO prevede già che il CIPE possa revocare il finanziamento di quei progetti il cui avvio a realizzazione o il cui completa-

mento non sia avvenuto nei tempi previsti (il CIPE ha, peraltro, la facoltà di concedere proroghe ai termini fissati).

Nel corso degli anni e soprattutto con riferimento all'ultima deliberazione di fine '89 si sono verificati dei casi di progetti non realizzabili per sopravvenute difficoltà di natura diversa (essenzialmente di carattere autorizzativo).

Riprendendo una norma già pendente presso il Parlamento, con semplificazioni, si autorizza il CIPE a riallocare le risorse che così si rendessero disponibili per finanziare progetti o complementi di essi dichiarati ammissibili al finanziamento, ma non finanziati per insufficienza di risorse, dando la priorità a quelli insistenti nelle aree di crisi.

L'articolo 3 detta norme d'attuazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, per consentire l'utilizzazione di 430 miliardi nel biennio 1993-94 in favore di imprese localizzate in Campania e in Basilicata.

L'articolo 4 introduce nell'ordinamento statale uno strumento, invitando le regioni e le province autonome a dotarsene, di cui si avvertiva da lungo tempo la necessità e la cui carenza ha contribuito pesantemente a rendere tendenzialmente irrealistici i bilanci approvati in materia di spesa d'investimento. Non esisteva, infatti, per le amministrazioni pubbliche la possibilità di sostenere spese relative alla programmazione e progettazione di nuovi investimenti, se non con riferimento a quelli già finanziati dall'organo competente (normalmente il Parlamento). È chiaro che l'accuratezza e l'attendibilità della stima del fabbisogno finanziario, in aggiunta, ovviamente, alla valutazione della convenienza economico-sociale, per un nuovo programma d'investimenti dipendono strettamente dagli studi preliminari, spinti fino al dettaglio di volta in volta necessario, che si sono compiuti prima della decisione d'investire.

La norma in discorso, prevedendo il modo di copertura ordinario della spesa necessaria, dà appunto alla pubblica amministrazione questa possibilità. I benefici strutturali che ne possono derivare sono certamente notevoli. È da notare, d'altronde,

de, che la norma non fa che prevedere un comportamento, da parte dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, che è del tutto normale in una qualsiasi impresa privata, giacchè è impensabile che un consiglio d'amministrazione decida un investimento senza un accurato studio preliminare dei costi e dei benefici di esso.

L'articolo 5, che è il primo di quelli riguardanti il settore edilizio, ha potenzialmente una valenza rilevantissima in materia di attivazione degli investimenti privati. Esso innova profondamente, pur nel rispetto degli indirizzi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure per il rilascio di concessioni edilizie.

Con questo articolo, al comma 1, si introduce il principio del silenzio-assenso in ordine alla domanda di concessione presentata a norma della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la domanda si intende accolta ove entro novanta giorni dalla presentazione del progetto non sia comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.

Il comma 2 prevede che alla domanda di concessione debba essere allegata una relazione tecnica firmata dal progettista, che asseveri la conformità degli interventi alle norme urbanistiche ed edilizie inerenti all'area ed agli edifici interessati, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di sanità. Come è noto, il mendacio in sede di asseverazione ha conseguenze penali.

I commi 3 e 4, facendo riferimento all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono che il responsabile del procedimento, individuato dall'ufficio abilitato a ricevere la domanda di concessione, provveda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, a verificare la completezza della documentazione allegata alla domanda, a richiedere eventuali integrazioni documentali nei limiti di quelle previste dalla legge o dai regolamenti in vigore, nonché a curare l'istruttoria della pratica ed a formulare il parere preliminare all'organo deputato ad adottare il provvedimento finale, che è tenuto a provvedere entro i successivi trenta giorni.

Il comma 5 prevede che, ove la concessione sia assentita secondo le modalità descritte al comma 1, l'avente diritto possa iniziare i lavori, informando il sindaco, previa corresponsione al comune degli oneri previsti dalla legge n. 10 del 1977 calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio basato sulle definitive determinazioni dell'autorità comunale da adottarsi nel termine perentorio di novanta giorni.

Il comma 6, facendo riferimento all'ipotesi di cui al comma 1, prevede che una copia dell'istanza presentata al comune, opportunamente datata, tenga luogo della concessione.

Il testo del decreto-legge è innovativo anche per quel che riguarda i piani di lottizzazione attuativi dei piani regolatori generali. Si stabilisce, infatti, che trascorsi novanta giorni dalla presentazione dei progetti e delle relative domande, essi si intendono tacitamente respinti; si è prodotto, cioè, un silenzio-rifiuto. Questo dà la possibilità all'interessato di ricorrere avverso il provvedimento alla giurisdizione amministrativa nei termini previsti. In altri termini, nel caso dei piani di lottizzazione che, pur sempre previsti nei piani regolatori generali, possono essere più complessi della semplice concessione edilizia, si è preferito non introdurre il principio del silenzio-assenso, pur prevedendo un valido strumento di accelerazione.

Altra importante innovazione è quella recata dal comma 8, in cui si stabilisce che il responsabile del procedimento ed il soggetto competente all'adozione del provvedimento sono responsabili per i danni causati da un illegittimo diniego degli atti dovuti.

L'articolo 6, allo scopo di accelerare interventi nell'importante settore dell'edilizia scolastica, ripropone un analogo testo già pendente presso il Senato (v. atto Senato n. 1025).

Tale norma prevede la possibilità di esercizio di poteri sostitutivi da parte della regione e del commissario del Governo per la realizzazione degli interventi, nei casi in cui non venga provveduto agli adempimenti necessari per la concessione dei mutui ed all'affidamento delle opere.

Con l'articolo 7, dedicato al rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale, s'impone l'obbligo ai comuni di dare risposta motivata alle proposte di programmi integrati di sviluppo e di riqualificazione urbana e ambientale entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione delle proposte stesse.

Finalità della norma è chiaramente quella di dare snellezza alle procedure per la realizzazione di nuove iniziative, ma altresì quella di favorire democraticamente il contributo dei singoli alla migliore gestione urbanistica della città.

Il settore dell'edilizia residenziale pubblica si trova in una fase di rallentamento per quel che riguarda la realizzazione degli interventi. Pur essendo disponibili notevoli quantità di risorse da utilizzare per la realizzazione degli interventi, non si riesce ad arrivare all'apertura dei cantieri in tempi ragionevolmente brevi. I fattori che comportano rallentamenti sono essenzialmente riconducibili a tre categorie:

a) difficoltà di alcune regioni a localizzare gli interventi a livello comunale e, conseguentemente, ad assegnare i fondi agli operatori;

b) difficoltà derivanti dalla scarsa disponibilità di aree edificabili, dalla notevole e cronica lentezza nel rilascio delle concessioni edilizie, dalla complessa procedura di variazione delle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici;

c) insufficiente flessibilità della strumentazione che autorizza la destinazione delle risorse disponibili alle diverse modalità d'intervento.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono rivolti a fronteggiare le suddette difficoltà.

Per ciò che riguarda la programmazione ordinaria, l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ha previsto che le regioni approvano i programmi e li trasmettono al Comitato per l'edilizia residenziale (CER) entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi. Qualora la regione non provveda nei termini indicati, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere, invita enti locali, istituti autonomi per le case

popolari (IACP) e operatori a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento, di documentata fattibilità, da realizzare nell'ambito territoriale della regione inadempiente.

Entro i successivi sessanta giorni il comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, delibera in luogo della regione. Le somme non destinate sono revocate e soggette a nuova ripartizione regionale.

Ed ancora, si prevede che, per gli interventi di edilizia sovvenzionata non iniziati nei termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non superiore a trenta giorni, decorsi i quali, nomina un commissario *ad acta*. Decorso tale termine senza che neanche la regione abbia provveduto, la nomina del commissario *ad acta* viene effettuata dal Ministro dei lavori pubblici.

Con il provvedimento all'esame si interviene a valle del processo programmatico delle regioni, nei confronti dei comuni inadempienti nell'individuazione e nell'assegnazione delle aree e nel rilascio delle concessioni edilizie.

A tal fine, si è prevista, con l'articolo 8, la sostituzione dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, con disposizioni che prevedono quanto segue.

Il presidente della giunta regionale promuove, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli interventi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla pubblicazione della delibera predetta.

È poi previsto che, trascorsi inutilmente i dieci mesi di cui sopra, il presidente della giunta regionale provveda, entro i successivi trenta giorni, alla nomina di un commissario *ad acta*. Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che la fase attuativa degli interventi sia avviata, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Nel caso in cui, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla data della

delibera che rilocalizza gli interventi, gli interventi stessi inerenti all'edilizia sovvenzionata e a quella agevolata non pervengano, comunque, all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità da ripartire fra le regioni.

Si prevede, poi, che il segretariato generale del CER comunichi al presidente della giunta regionale le informazioni, i dati e quant'altro ritenuto utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, nonchè gli eventuali ritardi che si dovessero evidenziare, al fine dell'assunzione dei provvedimenti sostitutivi.

Questa è la nuova normativa a regime. In via transitoria il comma 3 dell'articolo 8 ha disposto che agli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti in programmi regionali già avviati e non pervenuti alla fase di inizio dei lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si applichino le nuove disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 179 del 1992, come modificato dal comma 1 dell'articolo 8 in oggetto, riducendo della metà i termini colà previsti.

Di notevole rilievo, infine, è la previsione del comma 4 di destinare almeno il 5 per cento delle risorse disponibili per la eliminazione del fenomeno delle abitazioni improprie (baracche, *containers*).

L'articolo 9 agisce nell'ambito dei programmi centrali d'intervento previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (programma di edilizia per favorire la mobilità dei dipendenti pubblici in lotta alla criminalità organizzata), e dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (edilizia sperimentale).

Stante lo stanziamento di 1.720 miliardi a tal fine previsto delle predette leggi e stante il previsto concorso dei privati nella realizzazione di programmi con un moltiplicatore almeno pari a tre, il complesso delle risorse mobilitabili con gli interventi in esame supera i 5.000 miliardi.

Per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del

1991 (relativo al reperimento della disponibilità delle aree per la realizzazione del programma straordinario), si è previsto che il presidente della giunta regionale promuova la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottarsi entro sessanta giorni. A tal fine il sindaco acquisisce preventivamente le necessarie determinazioni degli organi comunali.

Per quanto riguarda i programmi centrali di cui al citato articolo 2, lettera f), della legge n. 457 del 1978, è previsto il potere sostitutivo del presidente della giunta regionale, ovvero del commissario *ad acta*, per il rilascio delle concessioni di edificazione, qualora il comune competente per territorio non vi abbia provveduto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Sia per i programmi centrali di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 che per quelli di cui all'articolo 2, lettera f), della legge n. 457 del 1978, è inoltre prevista la revoca di diritto degli affidamenti qualora decorrano inutilmente i termini massimi rispettivamente indicati. Per entrambe le tipologie di programmi è infine prevista la comunicazione del CER al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, dei rispettivi elenchi delle proposte di intervento.

Con l'articolo 10, al fine di aumentare l'effetto della spesa pubblica nell'edilizia residenziale, si prevede che i fondi ex-Gescal possano essere destinati non più e non soltanto a totale copertura del costo di costruzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, ma anche a parziale copertura del costo stesso, differenziando la percentuale di copertura tra interventi di recupero (30 per cento) e quelli di nuova costruzione (20 per cento).

Queste modalità di interventi - inserite nei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992 - sono realizzate da comuni, IACP, imprese e cooperative e sono finalizzate alla costruzione di alloggi da cedere in locazione a

lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.

Il CER dovrà definire modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e per la determinazione dei canoni di locazione.

Con l'articolo 11 si è stabilito di utilizzare una quota pari a lire 60 miliardi per il pagamento delle ultime semestralità di mutuo previste dalle leggi 27 maggio 1975, n. 166, e 8 agosto 1977, n. 513. Si prevede che tali fondi possano essere prelevati dalle giacenze esistenti presso la Cassa depositi e prestiti.

Un ulteriore considerevole aumento dell'effetto della spesa pubblica nell'edilizia residenziale può essere conseguito con l'applicazione dell'articolo 12; si prevede, infatti, che parte dei fondi ex-Gescal possano essere destinati alla realizzazione di programmi di recupero urbano.

Questa tipologia d'intervento, all'interno della più generale categoria del recupero, si colloca, colmando un evidente vuoto, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia relativi al singolo manufatto e quelli di ristrutturazione urbanistica rivolti al riassetto complessivo di un precedente tessuto urbanistico-edilizio.

I programmi di recupero urbano, che devono riguardare zone dove sia prevalente la presenza di patrimonio edilizio pubblico, costituiscono una possibile risposta ai problemi del degrado urbano generale e al recupero di quelle parti di città «pubblica», sia centrale che delle più recenti periferie, caratterizzata da fenomeni di abbandono strutturale e sociale.

I programmi di recupero sono caratterizzati (comma 2) da un insieme sistematico di opere che devono ricomprendere le urbanizzazioni primarie - con un riguardo ai problemi di collocazione degli impianti e dei servizi a rete, con un chiaro richiamo alla sistemazione in «cunicoli» - e quelle secondarie, elementi di arredo urbano e tutti gli interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia.

I programmi di recupero, alla cui realizzazione deve contribuire il concorso di

risorse private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati fra di loro (comma 3).

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla modalità di approvazione dei programmi; il comma 4, infatti, prevede che per la loro approvazione il sindaco promuova la conclusione di un accordo di programma a cui partecipa il soggetto proponente il programma stesso.

Infine, il CER dovrà definire (comma 5) modalità e criteri per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione di quelle tipologie d'intervento che meglio possano esprimere gli elementi e i contenuti dei fattori di tutela dei lavoratori dipendenti e della domanda sociale debole.

L'articolo 13 è volto a favorire la elaborazione di progetti strategici funzionali nelle aree urbane per la realizzazione di interventi nei settori dei servizi pubblici, delle connesse opere infrastrutturali e delle altre opere di interesse pubblico. In tale ambito è riservato al Ministro per i problemi delle aree urbane il potere, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di promuovere la definizione delle necessarie intese, di proporle al CIPE e di concorrere, eventualmente, alle stesse utilizzando le risorse disponibili indicate nel comma 3.

Per i progetti che interessano anche aree demaniali è prevista una speciale procedura per la loro riutilizzazione e l'accertamento delle entrate.

L'articolo 14 affronta alcuni problemi connessi all'attuazione della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di parcheggi.

Al riguardo, si ricorda che il Ministro per i problemi delle aree urbane, nell'ultima relazione sullo stato di attuazione della predetta legge n. 122 del 1989, trasmessa al Parlamento in adempimento di quanto previsto dall'articolo 28 della legge stessa (vedi Doc. CXIX, n. 1), aveva evidenziato le difficoltà applicative della normativa ed aveva suggerito alcune modifiche alla stessa.

A ciò deve aggiungersi che la legge di riforma delle autonomie locali, integrata

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sul punto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha previsto la possibilità per i comuni di affidare l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio a società per azioni, anche a prevalente partecipazione privata.

Le nuove previsioni legislative, prevedendo una formula organizzativa che supera sia la realizzazione diretta da parte dei comuni, che la realizzazione mediante affidamento in concessione, hanno notevolmente modificato il quadro di riferimento delineato nella legge n. 122 del 1989, per cui appare assolutamente prioritario procedere ad un adeguamento della stessa.

A tal fine il comma 1 dell'articolo 14 prevede che il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, adegui le procedure di attuazione e le forme di finanziamento e definisca i requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini della ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122.

Nei commi successivi si dettano, invece, misure volte a favorire la realizzazione di parcheggi privati sia per recuperare gli *standard* urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, negli immobili già esistenti, sia per consentire la realizzazione di ulteriori strutture destinate ad uso di parcheggio, vincolate a tale uso per trenta anni.

L'articolo 15 concerne il coordinamento degli interventi nel settore del trasporto rapido di massa.

La legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, si prefigge di favorire lo sviluppo del trasporto pubblico urbano attraverso la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo.

In relazione alle suddette finalità, la legge prevede due distinte modalità di intervento dello Stato.

Una prima, ai sensi dell'articolo 9, per la quale è prevista la possibilità di corrispondere contributi annui, in misura non supe-

riore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni, alle città metropolitane ed ai comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti.

Una seconda, ai sensi dell'articolo 10, che prevede che gli enti indicati dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 (Ente ferrovie dello Stato e ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa), nonchè gli altri enti interessati, siano autorizzati ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi ferroviari passanti, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati.

In relazione a quanto sopra, con finalità tese alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure attuative, ferma restando l'esigenza di garantire la massima efficacia del programma di interventi, come peraltro già previsto con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) del 31 marzo 1992, appare opportuno operare un coordinamento degli interventi concernenti il programma di cui alla legge n. 211 del 1992, con particolare riguardo a quanto previsto dal citato articolo 10, con quelli già in atto di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, relativi all'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa.

Al riguardo va infatti rilevato che gli interventi di cui alle citate fonti normative, oltre ad interessare gli stessi soggetti beneficiari, presentano una stretta correlazione ed integrazione funzionale dal punto di vista delle opere da realizzare.

Auspicabile sembra pertanto una gestione unitaria e coordinata del programma di attuazione della legge n. 211 del 1992 con quello della legge n. 910 del 1986 da parte dei Ministri competenti per l'attuazione della medesima legge n. 211 del 1992, anche in relazione ai prevedibili futuri assetti del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre

1990, n. 385, connessi con la creazione a livello regionale di reti integrate di trasporto da affidare a società miste e con riferimento a quanto sarà previsto nell'ambito della riforma del trasporto pubblico locale.

L'articolo 6 della citata legge n. 211 del 1992, fra l'altro, prevede che i Ministri competenti ai fini dell'attuazione della legge medesima possano avvalersi, sia in fase istruttoria sulle domande pervenute, che in quella successiva di sorveglianza e vigilanza sulla esecuzione degli interventi, dell'apporto collaborativo e di supporto tecnico-amministrativo di una organizzazione tecnico-professionale.

In relazione alle finalità di cui al citato articolo 6, così come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è stata autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il solo 1994.

L'autorizzazione non comprende gli oneri relativi alla funzionalità della suddetta struttura, indispensabile ai fini di una corretta attuazione della legge nella delicata attività, a regime, di vigilanza sulla realizzazione delle opere.

Tali oneri andrebbero peraltro commisurati all'importo delle opere in programma, per le quali è previsto il cofinanziamento degli enti beneficiari.

Sembra, pertanto, opportuno che i suddetti enti ricomprensano gli oneri di cui sopra nei piani finanziari relativi agli interventi proposti.

L'articolo 16 è destinato a sovvenire a necessità d'investimento urgenti nel settore dei trasporti.

La legge 10 aprile 1981, n. 151, è la legge quadro per il trasporto pubblico locale, che assicura il finanziamento dello Stato all'esercizio e agli investimenti, ripartito annualmente dal Ministero dei trasporti fra le regioni.

Negli anni di applicazione l'entità dei fondi per investimenti ha avuto un andamento assai irregolare ed è stata drasticamente ridotta nel 1989. Va ricordato che gli effetti della predetta legge n. 151 sono stati in passato certamente positivi, assicurando un parziale rinnovo del parco rotabile e

contemporaneamente lavoro all'industria costruttrice di mezzi di trasporto.

Nel medio periodo si sono però sempre più evidenziati aspetti negativi nella stessa legge, che possono così sintetizzarsi:

L'acquisto di autobus è stato drasticamente effettuato esclusivamente in relazione all'entità e ai tempi di finanziamento statale e non sulle necessità di rinnovo e ammodernamento del parco;

L'età media dei mezzi, che nel 1988 era di sette/otto anni, attualmente è di circa dieci anni. Oltre il 20 per cento del parco (e cioè circa 10.000 veicoli) ha più di quindici anni di vita, con punte fino a trenta anni. Inevitabili le ripercussioni, deleterie in termini di costi di esercizio, di sicurezza e di inquinamento ambientale;

visto l'andamento estremamente irregolare degli stanziamenti, le regioni non hanno utilizzato la facoltà attribuita loro dalla legge di integrare tali fondi con mezzi propri, in modo da garantire una programmazione equilibrata di rinnovo del parco;

a partire dal 1989 la misura e la certezza degli stanziamenti statali sono diventate estremamente aleatorie, togliendo alle aziende nazionali produttrici di autobus ogni riferimento per una ragionevole programmazione produttiva. Le stesse infatti hanno dovuto ridimensionare, anno per anno, la capacità produttiva, bloccando il *turn-over* e ricorrendo in misura crescente alla cassa integrazione; attualmente almeno il 60 per cento degli addetti risulta in cassa integrazione speciale;

alcune aziende sono state costrette a chiudere e sono uscite dal mercato; tutti gli investimenti già fatti per il rinnovo dei prodotti e dei processi di produzione per adeguarli allo *standard* europeo risultano inutilizzati; la irregolarità della domanda e la ridotta utilizzazione degli impianti hanno influito negativamente sulla competitività delle aziende, vanificando ogni tentativo di ricerca di sbocchi su altri mercati;

non è esagerato ipotizzare a breve termine, in mancanza di adeguati provvedimenti a livello nazionale e regionale, la completa cessazione dell'attività produttiva da parte delle aziende del settore, con la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

definitiva chiusura e la perdita di circa 15.000 posti di lavoro diretti e nell'indotto;

la mancata concessione di finanziamenti già decisi per investimenti nel settore autobus, d'altra parte, arreca modesti vantaggi finanziari per lo Stato, in quanto a fronte dei risparmi conseguenti al blocco dei finanziamenti vi sono perdite di gettito fiscale per l'Erario, di IVA sulle mancate vendite di veicoli, di IRPEG e IRPEF sui mancati utili delle aziende e sugli stipendi dei dipendenti (a seguito della cessazione di attività), di costi aggiuntivi per il ricorso alla cassa integrazione, che si fa ogni giorno più massiccio.

Nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento si può stimare l'effettivo «risparmio» al massimo nel 50 per cento dello stanziamento originariamente previsto.

Nel far fronte alla predetta gravissima crisi che ha colpito l'industria costruttrice di autobus, si è ritenuto di utilizzare, per contributi alle regioni a statuto ordinario ai fini di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge n. 151 del 1981, le disponibilità non ancora impegnate, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente oneri per capitale ed interessi per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, prescrivendo norme di salvaguardia ecologica.

Con il successivo articolo 17, facente parte, insieme agli articoli 18 e 19, del capo IV del decreto, concernente l'ambiente, vengono introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure di attuazione degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei programmi triennali attuativi dei piani di bacino di cui alla stessa legge.

In particolare, con il comma 1 si prevede l'attivazione del potere sostitutivo da parte dei presidenti delle regioni e nei casi di gravi ritardi nell'esecuzione delle opere da parte di enti attuatori sub-regionali.

Con il comma 2 si attribuisce alle Autorità di bacino di rilievo nazionale la facoltà di

indire conferenze di servizi, in sostituzione degli enti attuatori, e di promuovere la conclusione di accordi di programma qualora, in relazione ad obiettivi previsti dai piani e dai programmi, sia necessario assicurare il coordinamento delle attività di più amministrazioni ed enti operanti nell'area di bacino.

Con il comma 3 si attribuiscono alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nella fase transitoria che precede l'approvazione del piano di bacino, poteri di direttiva per fissare vincoli e prescrizioni in materia di difesa del suolo e salvaguardia delle risorse naturali, ai fini del loro recepimento da parte delle amministrazioni competenti.

È altresì prevista la possibilità di proporre l'adozione di ordinanze cautelari, a carattere provvisorio, per inibire attività che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

Con l'articolo 18 si introducono norme di grande rilievo in materia di rifiuti solidi urbani.

È nota la situazione di assoluta arretratezza in questa materia in cui versa il nostro Paese in rapporto ai Paesi più avanzati e l'abuso che si fa di discariche, spesso non autorizzate, in luogo del trattamento industriale dei rifiuti solidi urbani, non solo con danno ecologico, qualche volta irreparabile, ma con perdite economiche rilevanti in rapporto ai prodotti (specie energetici) che è possibile ricavare dai rifiuti.

La norma in questione stabilisce al comma 1 che il gestore di una discarica è tenuto al pagamento di una tassa erariale pari a 25 lire al chilogrammo di rifiuti versati in discarica (è chiaro che gli uffici delle imposte e la Guardia di finanza provvederanno all'applicazione di questa norma anche nei confronti, ove scoperte, dei gestori di discariche abusive, fermi restando gli altri provvedimenti applicabili).

La finalità della norma è duplice: da un lato modificare la convenienza economica ad utilizzare le discariche anziché gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani; dall'altro raccogliere risorse da destinare a un fondo nazionale destinato prevalentemente a favorire la installazione, median-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te contributi, di nuovi impianti industriali, con determinati *standard* e caratteristiche, su tutto il territorio nazionale.

Alla gestione del fondo provvede, su domanda degli interessati, il Ministero dell'ambiente. Le decisioni del fondo, pur inquadrandosi in una logica programmatica, verranno prese tempestivamente di tempo in tempo, man mano che sorgono le esigenze e che affluiscono le risorse.

Non meno importanti per il settore considerato nell'articolo in discorso sono le norme introdotte con i commi 7 e 8.

Secondo il primo, trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto, è fatto divieto di dare contributi pubblici, sotto qualsiasi forma, alla installazione di nuove discariche; l'intervallo di ventiquattro mesi è previsto in funzione del concretizzarsi delle iniziative prese in considerazione dal nuovo fondo.

Ancora più importante la previsione di cui al comma 8, che stabilisce un termine, prudenzialmente non ravvicinatissimo (1° gennaio 1996), al di là del quale è fatto divieto di trasportare rifiuti solidi urbani al di fuori della regione o provincia autonoma che li ha prodotti, salve specifiche e regolate eccezioni da approvarsi dal Ministero dell'ambiente. Si vuole con questo mettere fine alla pratica costosa ed ecologicamente in qualche modo scandalosa di trasformare alcune regioni e province del Paese in «pattumiere».

L'articolo 19, sempre compreso nel capo IV sull'ambiente, ha contenuto eminentemente procedurale ed è volto, da un lato, a consentire la più completa e rapida attuazione delle iniziative già programmate; dall'altro, ad accelerare la formazione del nuovo programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale.

Il comma 1 prevede, infatti, che il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma può procedere, in caso di ritardi nella realizzazione, alla nomina di un commissario ad *acta*, che convoca apposite conferenze di servizi, le quali devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla convenzione. La decisione, avvenuta all'unanimità, della conferenza di servizi sostituisce

ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorre, variazione agli strumenti urbanistici e piani territoriali, nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti.

Il comma 2 modifica e snellisce il procedimento per la formazione del nuovo piano triennale di tutela ambientale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati prima della decisione del CIPE, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il successivo articolo 20 è finalizzato ad accelerare gli interventi nel settore stradale, attraverso l'autorizzazione conferita all'ANAS di assumere impegni pluriennali, anche su capitoli iscritti nel proprio bilancio la cui dotazione sia anche parzialmente assicurata ricorrendo ad operazioni finanziarie adottate a norma della legge 7 febbraio 1961, n. 59, anche nel caso in cui i contratti di erogazione dei relativi mutui non siano ancora perfezionati.

Gli stanziamenti così iscritti, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di bilancio da parte del Ministro del tesoro, consentirebbero, in aderenza alle norme sulla contabilità generale dello Stato, il successivo corso dei decreti di approvazione degli atti contrattuali - che, come è noto, dispongono contestualmente l'assunzione dei relativi impegni definitivi di spesa, con modulazioni della stessa anche a carico degli esercizi futuri - permettendo in tal modo l'ordinato sviluppo dei lavori e la prosecuzione delle opere senza la paventata interruzione delle attività di cantiere.

Di grande rilievo strutturale e congiunturale sono le norme recate dall'articolo 21 sui piani idrici di rilevanza regionale.

In una situazione in cui la gestione delle acque è dispersa in una miriade di centri di decisione, con la conseguenza di dar luogo a sprechi e carenze di approvvigionamento, a forniture al limite della tollerabilità igienica e comunque di qualità non soddisfacente, a costi economici elevati e a squilibri di gestione, il comma 1 prevede che le regioni presentino, sentite le Autorità di bacino, al Ministero dei lavori pubblici

piani d'investimento e di gestione che possibilmente riguardino l'intera regione, ma che siano almeno di rilevanza regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Nei successivi quarantacinque giorni il piano è approvato, previa delibera del CIPE, di concerto dai Ministri competenti e - ciò che rappresenta una delle principali novità del provvedimento - vengono indicati i mezzi di copertura degli oneri d'ammortamento degli investimenti stessi attraverso il mercato, con un programma pluriennale di variazione delle tariffe, che deve comunque decorrere dal 1° luglio 1994 per non turbare il processo di rientro dell'inflazione che la politica economica sta perseguendo. Va sottolineato che tale piano tariffario è destinato non solo a finanziare i nuovi investimenti, ma deve tendenzialmente garantire l'equilibrio della gestione, talchè sia in prospettiva pensabile affidarla al capitale privato, attratto da normali condizioni di profitto.

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo in questione provvedono al caso, altrettanto importante, dell'emergenza idropotabile e stabiliscono le norme cui le regioni devono attenersi per predisporre un piano d'interventi.

L'articolo 22 tende a regolare l'attività di creazione di nuovi interporti.

Come è noto la legge 4 agosto 1990, n. 240, prevede l'adozione di procedure differenziate tra gli interporti di primo e secondo livello.

In relazione a ciò sono state da tempo attivate le procedure relative ai nove interporti di primo livello di cui all'articolo 9 della legge medesima e in data 16 aprile 1992 si è pervenuti alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori degli interporti stessi.

Attualmente è in corso di attuazione il programma di interventi ammesso a contributo, che ammonta globalmente a lire 482 miliardi.

Per quanto riguarda gli interporti di secondo livello, le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato si sono espresse sullo schema di piano quinquennale degli interporti; resta, pertanto,

da emanare, per il completamento del relativo iter procedurale, un apposito decreto di approvazione.

Tuttavia, notevoli al momento appaiono le difficoltà per quanto concerne la successiva fase attuativa della norma.

Prima fra tutte, quella relativa al regime di concessione, la cui applicazione sembra creare particolari problemi circa la definizione della durata, dell'ampiezza e della cedibilità del rapporto concessorio.

L'insieme delle problematiche sopra esposte rende impossibile il completamento dell'atto di convenzione-concessione, previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 240 del 1990.

Appare, inoltre, assai difficoltosa la predisposizione, da parte dei soggetti interessati, di un esatto piano economico-finanziario, derivandone perplessità ed incertezze circa l'attivazione di capitali privati nelle iniziative in argomento.

In particolare, per quanto riguarda l'ampiezza della concessione, andrebbe definito se la stessa debba riferirsi a tutte le opere e strutture facenti parte dell'area interportuale, ovvero solo a parte di esse.

Nel caso, infatti, di finanziamento parziale dell'interporto, il soggetto gestore dovrebbe reperire mezzi propri sufficienti a rendere funzionale l'interporto, senza conoscere quale sarà la proporzione del finanziamento pubblico, ottenendo tuttavia dalla concessione vincoli giuridico-patrimoniali sulle parti in concessione, tali da scoraggiare fortemente l'iniziativa.

Laddove si ipotizzi un finanziamento pubblico integrale, con le restanti risorse finanziarie disponibili sulla legge n. 240 del 1990 potrà essere realizzato unicamente un numero di strutture estremamente limitato, anche in relazione alle previsioni dello schema di piano quinquennale previsto.

Andrebbero altresì definite le modalità di riscatto dello Stato alla scadenza del previsto periodo di concessione e andrebbe chiarito se tale riscatto debba avvenire con risarcimento da parte dello Stato o meno.

Quanto sopra, anche in relazione alla circostanza che alcuni interporti di secondo livello risultano già parzialmente realiz-

zati con capitali privati ancora prima dell'instaurarsi del rapporto concessorio.

Sorgono infine giustificati interrogativi circa il senso di mantenere due regimi diversi per la rete interportuale: quella di primo livello in regime di convenzione e quella di secondo livello in regime di concessione.

Va inoltre evidenziato che da un punto di vista procedurale ulteriori difficoltà interpretative ed applicative, anche se di portata inferiore, sono poste dall'articolo 3 della stessa legge n. 240 del 1990 relativamente ai requisiti delle società di nuova costruzione, alla conseguente verifica degli stessi e dei termini di adeguamento alle modificazioni statutarie previste.

Inoltre, le Commissioni permanenti delle Camere, nell'ambito dell'esame dello schema di piano quinquennale degli interporti, cui si è già accennato, hanno espresso tra l'altro, in merito alle problematiche sopra esposte, pareri che confermano la validità dell'ipotesi prospettata.

Un immediato avvio delle procedure potrebbe essere ipotizzato in tempi molto brevi, apportando alcune modifiche al testo.

Le modifiche riguardano, infatti, una ridefinizione dei concetti sostanziali quali appunto l'abolizione della differenziazione tra primo e secondo livello e l'abrogazione del regime di concessione.

In tal modo l'adeguamento puntuale delle procedure di attuazione della legge n. 240 del 1990 alle suddette modifiche

sarebbe rinviato ad un successivo provvedimento da emanarsi da parte del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Si segnala che le modifiche proposte consentirebbero di corrispondere alle aspettative manifestate in più occasioni dai soggetti interessati, permettendo la rapida attivazione delle procedure e, quindi, degli investimenti da parte dei soggetti gestori, consentendo, nel contempo, il superamento delle difficoltà sopra esposte.

Il testo così modificato, eliminando le differenziazioni tra interporti di primo e secondo livello anche dal punto di vista procedurale, consentirebbe l'adozione di procedure uniformi e di un unico regime convenzionale ai fini della concessione di contributi da parte dello Stato.

Va, infine, sottolineato che quanto sopra non comporta alcun ulteriore onere finanziario da parte dello Stato rispetto a quanto previsto dalla legge n. 240 del 1990.

L'articolo 23, infine, stabilisce una nuova procedura, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, per l'attuazione del piano decennale dell'edilizia sanitaria e delle residenze per anziani. Essa è basata sul tentativo di dare un massimo di responsabilità alle regioni, le quali dovranno assicurarsi e certificare che i singoli progetti proposti al CIPE per il finanziamento abbiano le caratteristiche della esecutività, rispondendo agli *standard* nazionali, e risultino funzionali.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 13 del decreto-legge autorizza, nel triennio 1993-1995, una spesa complessiva di lire 30 miliardi (10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995) al fine di attuare, nelle aree urbane, progetti strategici volti a favorire l'occupazione e gli investimenti nel settore dei servizi pubblici, anche previa realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi stessi, nonché delle opere di pubblico interesse che non rientrino nella specifica competenza di altri enti.

In tale ambito, le risorse previste dalla norma in esame, che in ogni caso operano quale limite massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato, potranno concorrere insieme con quelle espressamente destinate allo scopo mediante accantonamento nei bilanci di altri soggetti pubblici e privati, e le stesse potranno consentire la copertura di oneri funzionali alla definizione dei progetti strategici.

In ogni caso, comunque, il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, porterà i progetti stessi per la loro approvazione al CIPE, che determinerà le risorse pubbliche da destinare al loro finanziamento. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo si provvede a carico dell'accantonamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.

Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1993 ().*

Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

REVOCA E RIASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI

Articolo 1.

(Programmi di investimento 1993-95)

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e con prioritario riferimento alle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni e province autonome, riesamina i programmi

(*) V., inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1993.

d'intervento previsti dalla normativa in vigore al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui interruzione non determini costi rilevanti e di destinare le somme disponibili ad opere immediatamente cantierabili, con priorità per quelle dislocate nelle suddette aree di crisi. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1 vengono trasmesse alle Camere unitamente al documento di programmazione economico-finanziaria, per il triennio 1994-1996, presentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa interessati, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, per l'anno 1994 e per il triennio 1994-1996 viene fornita analitica indicazione degli importi delle variazioni apportate alla legge di bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995, in esecuzione del presente decreto. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti di intervento per i quali sono stati utilizzati dal CIPE i poteri ad esso conferiti ai sensi del comma 1.

4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

Articolo 2.

(Riassegnazione disponibilità FIO)

1. Le risorse rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti immediatamente eseguibili fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili o loro completamenti valutati positivamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ma non finanziati, con priorità a quelli localizzati nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, e tenendo, altresì, conto delle localizzazioni regionali originarie

dei progetti revocati. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

Articolo 3.

(Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata in via prioritaria ed in ordine successivo:

a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso nel limite di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.

4. I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio

1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici, ovvero per il completamento o la realizzazione di concrete iniziative di sviluppo economico delle zone disastrose e dei comuni contermini, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre ogni spesa gestionale a carico degli stanziamenti di cui al fondo previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'attività delle sezioni distaccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo 34, comma 23, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del citato decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. L'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità

e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori».

8. Il termine 31 dicembre 1992 contenuto nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

Articolo 4.

(Imputazione delle spese di programmazione e progettazione)

1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore all'1,5 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni. Analoga procedura adottano i comuni e le province o loro consorzi.

2. Le regioni e le province autonome, ove non ne dispongano, adotteranno norme analoghe.

CAPO II

INVESTIMENTI NELL'EDILIZIA

Articolo 5.

(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)

1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.

2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali.

4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla integrazione della documentazione, cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. I titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di novanta giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine di novanta giorni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano quando la concessione deve essere rilasciata in forza degli strumenti urbanistici vigenti ed approvati.

8. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1.

9. I piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, attuativi degli strumenti urbanistici generali, trascorsi novanta giorni dalla presentazione dei progetti e delle relative domande, qualora non approvati, si intendono tacitamente respinti.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 6.

(Finanziamento delle opere di edilizia scolastica)

1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un «commissario *ad acta*» nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il «commissario *ad acta*» è nominato dal commissario del Governo.

Articolo 7.

(Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale)

1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione

urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Articolo 8.

(Edilizia sovvenzionata e agevolata)

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il presidente della giunta regionale promuove una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul bollettino ufficiale.

8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un "commissario *ad acta*" che provvede entro sessanta giorni.

9. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Trascorsi ulteriori sessanta giorni, qualora gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni».

2. Il segretario generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonchè gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici.

Articolo 9.

(Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale)

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo

18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.

2. Il sindaco acquisisce preventivamente le determinazioni degli organi comunali ai fini della formulazione dell'accordo, la cui efficacia non è condizionata alla ratifica di cui al comma 5 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non rilasci le concessioni di edificazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni, anche mediante la nomina di un «commissario *ad acta*».

4. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3 gli affidamenti sono revocati di diritto.

5. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 10.

(Nuovi contributi per il recupero edilizio)

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli ICAP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il finanziamento concesso non può superare il 30 per cento dei fondi di cui al comma 1 per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore agli otto anni.

4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.

Articolo 11.

(Contributi per l'edilizia residenziale pubblica)

1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli

dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di sessanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire sessanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

CAPO III

RECUPERO URBANO

Articolo 12.

(Programmi di recupero urbano)

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati alla realizzazione dei programmi di recupero urbano di cui al comma 2, relativi a zone urbane in cui sia prevalente la presenza di patrimonio edilizio pubblico.

2. I programmi di recupero urbano sono caratterizzati da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

Articolo 13.

(Progetti strategici funzionali per le aree urbane)

1. Per la realizzazione dei progetti strategici funzionali agli investimenti ed all'occupazione inerenti alle aree urbane, nei settori di

cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro per i problemi delle aree urbane può promuovere, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la definizione delle necessarie intese e le propone al CIPE per l'approvazione e per la determinazione delle risorse pubbliche destinate al loro finanziamento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici, ai fini della loro riutilizzazione e l'accertamento delle eventuali entrate derivate.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Articolo 14.

(Parcheggi)

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonchè alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Entro il 30 giugno 1993 e successivamente con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma».

3. Nell'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora a richiedere la

costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione anche cooperative, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie».

4. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, fermo restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

5. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli».

6. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso per un periodo di 30 anni decorrente dalla loro realizzazione.

Articolo 15.

(Trasporti rapidi di massa)

1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 anche per favorire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporti in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

Articolo 16.

(Trasporti pubblici locali)

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80 per cento della spesa,

alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissate con il decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

CAPO IV AMBIENTE

Articolo 17.

(Procedure per i piani di difesa del suolo)

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g) è così sostituita:

«g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio di lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici».

2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:

«h) può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990».

3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione dei vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino».

Articolo 18.

(Tassa ingombro rifiuti solidi urbani)

1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 25 al chilogrammo.

2. La tassa è versata mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale.

3. L'omesso o incompleto versamento è punito con la pena pecuniaria da tre a otto volte la tassa evasa.

4. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito capitolo relativo al fondo nazionale per gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e per la bonifica ambientale, al quale sono riassegnati i proventi derivanti dalla tassa sull'ingombro sui rifiuti solidi urbani.

5. Le risorse del fondo nazionale sono destinate:

a) nella misura del 70 per cento o, negli anni successivi al primo, per il maggiore importo eventualmente necessario, a contributi per finanziare investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, con tecnologie associate alla produzione e recupero di energia e/o di materie seconde fino al 50 per cento dell'intervento complessivo;

b) nella misura del 30 per cento al risanamento e bonifica di ambiti gravemente compromessi dal punto di vista ambientale, per situazioni pregresse o emergenti, con priorità per le emergenze ambientali.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne la produzione ed il recupero di energia.

7. A decorrere dal termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani, con esclusione dei siti minerari dismessi, non può essere *sorretta da contribuzioni pubbliche*.

8. A partire dal 1° gennaio 1996 è fatto divieto di trasportare i rifiuti solidi urbani al di fuori della regione o provincia autonoma in cui sono stati prodotti, a meno che le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto di trattamento cui sono destinati non giustifichino il loro trasporto, a giudizio del Ministero dell'ambiente, tra regioni e province autonome limitrofe.

9. La revoca dell'autorizzazione a realizzare o a gestire un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani può essere assunta dall'organo deliberante competente con delibera che deve motivare, in particolare, la quantificazione delle implicazioni economico-finanziarie della revoca stessa per l'operatore economico e per la comunità su cui potrebbe ricadere.

Articolo 19.

(Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente)

1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un «commissario *ad acta*». Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993.

CAPO V

ALTRE INFRASTRUTTURE

Articolo 20.

(Impegni pluriennali ANAS)

1. Per assicurare correttezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

2. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

Articolo 21.

(Piani idrici di rilevanza regionale)

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, previo parere delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'ambiente il piano pluriennale di investimenti di rilevanza regionale concernente l'accumulo, la captazione, l'adduzione, la distribuzione, lo scarico e la depurazione dell'acqua per uso civile. Il piano deve prevedere la gestione unificata del sistema idrico oggetto del piano stesso ed indicare le modalità di interconnessione con i sistemi idrici complementari.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati, entro quarantacinque giorni dalla presentazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica. Con lo stesso decreto, previa delibera del CIPE, viene autorizzato un piano di ammortamento degli oneri degli investimenti mediante un programma di aumento delle tariffe a decorrere dal 1° luglio 1994, tenendo conto delle proposte che in tal senso vengono avanzate dalle regioni in conformità ai criteri di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Le tariffe devono condurre all'equilibrio economico-finanziario della gestione, incluso un margine di remunerazione del capitale investito secondo la misura prevalente nelle normali condizioni di mercato, e devono comunque coprire il servizio finanziario del debito.

3. Con il piano di cui al comma 1, le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994, volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e le modalità di informazione alla popolazione sui contenuti del piano. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione del piano per ogni singolo progetto. In caso di inadempienze operative dei singoli comuni, la regione interessata o, in caso di inadempienza di quest'ultima, il Ministro dell'ambiente sono autorizzati ad esercitare poteri sostitutivi, previa diffida e messa in mora dell'ente competente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1995, non sono consentite deroghe alle concentrazioni massime ammissibili relative al parametro «composti organo-alogenati che non rientrano nel parametro 55» e al parametro «nitriti», definite nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

5. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito

delle analisi, non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare le qualità dell'acqua ed a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano.

Articolo 22.

(Interporti)

1. È abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge n. 240 del 1990 in relazione a quanto disposto nel presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi.

3. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 1990, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2.

4. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge n. 240 del 1990 in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 23.

(Edilizia sanitaria)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è inserito il seguente:

«5-bis. A partire dal 1° gennaio 1994 i progetti attuativi del programma di cui al comma 5 sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Le regioni e le province autonome presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento di detti progetti corredata dai provvedimenti di approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli *standards* ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso.

Articolo 24.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO - ANDREATTA - MANCINO -
BARUCCI - MERLONI - TESINI -
GUARINO - CRISTOFORI - COSTA -
SPINI - CIAURRO - CONTE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO